

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (ATEC)

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

# **Piano direttore del Cantone Ticino**

## **Approvazione della scheda di coordinamento n. 5.4**

### **Rapporto d'esame**

Berna, 1° febbraio 2002

## **INDICE**

<b>1</b>	<b>OGGETTO DELL'ESAME E CONDIZIONI PER L'ENTRATA IN MATERIA</b> .....	<b>3</b>
1.1	Oggetto dell'esame .....	3
1.2	Condizioni per l'entrata in materia .....	4
1.3	Svolgimento dell'esame .....	4
<b>2</b>	<b>PROCEDURA, FONDAMENTI, CONTENUTO E FORMA</b> .....	<b>4</b>
2.1	Procedura .....	4
2.2	Contenuto della scheda di coordinamento .....	5
2.3	Forma della scheda di coordinamento (testo e rappresentazione grafica) .....	6
<b>3</b>	<b>RISULTATO DELL'ESAME E PROPOSTA DI DECISIONE</b> .....	<b>6</b>

## 1 Oggetto dell'esame e condizioni per l'entrata in materia

### 1.1 Oggetto dell'esame

#### 1.11 Richiesta del Cantone

Con lettere del 18 settembre 2000 e del 2 luglio 2001, il *Dipartimento del territorio del Cantone Ticino* (DT) ha chiesto al *Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni* (ATEC) di approvare quattro ubicazioni (oggetti 5.4.1, 5.4.3, 5.4.6 e 5.4.10) della scheda di coordinamento 5.4 (Discariche per materiali inerti) del *Piano direttore cantonale* (PD) secondo le disposizioni dell'articolo 11 capoverso 2 (adattamento incontestato) oppure quelle dell'articolo 11 capoverso 3 (aggiornamento) dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1).

L'approvazione della scheda di coordinamento 5.4 di dato acquisito, facente parte del PD adottato dal Cantone il 5 luglio 1990, era stata rinviata dal *Consiglio federale* (CF) il 27 giugno 1995 (approvazione del PD) in quanto essa non permetteva ancora una valutazione del rispetto dell'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR, RS 814.600). Nella sua decisione il CF invitava il Cantone a presentare informazioni complementari che avrebbero permesso di effettuare questa valutazione. Per ossequiare a queste condizioni il *Consiglio di Stato* (CdS) ha adottato il 1° luglio 1998 una nuova scheda 5.4, la cui procedura cantonale non è però ancora conclusa. La presente domanda d'approvazione riguarda la scheda di coordinamento 5.4 del 5 luglio 1990.

#### 1.12 Documentazione inoltrata

Il Cantone ha accompagnato le richieste con il *Rapporto sulla procedura d'informazione, consultazione e partecipazione* del 18 settembre 2000 e con un aggiornamento al 31 dicembre 2000 del medesimo.

#### 1.13 Disposizioni determinanti per l'esame

Nell'ambito del presente esame, occorre chiarire se il PD concorda con il diritto federale materiale. Determinanti per l'esame sono le disposizioni della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) e quelle dell'OPT. La valutazione è stata effettuata secondo le disposizioni della *Guida alla pianificazione direttiva* (Ufficio federale della pianificazione del territorio, 1997), la quale non pone ulteriori condizioni alla pianificazione, ma si limita a precisare quelle esposte negli articoli 6-12 della LPT e negli articoli 4-13 dell'OPT.

La competenza per l'approvazione della scheda 5.4 spetta, trattandosi di un'approvazione non contestata, al ATEC (art. 11 cpv. 2 OPT).

## **1.2 Condizioni per l'entrata in materia**

La procedura cantonale in merito all'approvazione delle schede di PD di dato acquisito é stata rispettata.

Per quanto concerne le condizioni poste dalla legislatura federale, si costata come la scheda di coordinamento 5.4 sia stata inviata in un numero sufficiente d'esemplari e che i documenti esplicativi che l'hanno accompagnato ne hanno permesso una valutazione conforme alle esigenze.

*Le condizioni per l'entrata in materia sono adempiute.*

## **1.3 Svolgimento dell'esame**

Le domande d'approvazione del Cantone Ticino sono state sottoposte ai servizi federali (*Conferenza sull'assetto del territorio - CAT*) ed ai Cantoni confinanti per parere. Nell'ambito della procedura di consultazione, il 20 dicembre 2001 è stato inviato al Cantone Ticino (DT) un progetto di rapporto d'esame.

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha preavvisato positivamente la modifica di PD. L'UFAFP sostiene la scelta cantonale nella misura in cui essa permette di soddisfare la richiesta di deposito di materiali inerti a corto termine. Una rielaborazione completa della scheda 5.4 è in ogni caso da preferire ad un procedimento a tappe attraverso singole ubicazioni. Con comunicazione del 21 gennaio 2002 il Cantone ha dichiarato il proprio accordo con la proposta di decisione. In conformità a queste osservazioni è stato redatto il presente rapporto d'esame.

## **2 Procedura, fondamenti, contenuto e forma**

### **2.1 Procedura**

#### **2.11 Collaborazione con le autorità federali**

La consultazione dei servizi federali (CAT) non ha indicato problemi particolari. Si può quindi ritenere che le condizioni legate alla collaborazione con le autorità siano state rispettate.

#### **2.12 Collaborazione con i Cantoni vicini e con i Paesi limitrofi**

La consultazione dei Cantoni Uri, Grigioni e Vallese non ha mostrato conflitti con le loro attività d'incidenza territoriale e con i loro Piani direttori cantonali.

La scheda di coordinazione non ha effetti sulle attività d'incidenza territoriale dei Paesi limitrofi per i quali sia necessaria una collaborazione.

## 2.13 Informazione e partecipazione della popolazione

L'informazione e la partecipazione della popolazione e la procedura di consultazione sono avvenute a più riprese conformemente alle vigenti disposizioni della legge cantonale in materia (LALPT artt. 15, 18 e 19).

*Le condizioni procedurali sono adempiute.*

## 2.2 Contenuto della scheda di coordinamento

La valutazione dell'allineamento degli obiettivi della scheda di coordinamento 5.4 con la politica cantonale d'ordinamento del territorio deve considerare tre aspetti: i) gli obiettivi generali per lo smaltimento di materiali inerti; ii) le esigenze procedurali generali e iii) la coordinazione territoriale delle singole ubicazioni.

Per quanto concerne i primi due aspetti, si costata come la scheda 5.4 approvata dal CdS il 1° luglio 1998 risponde alle esigenze poste dal CF al momento dell'approvazione del PD (cfr. punto 1.11). La scheda é stata completata sulla base delle indicazioni del *Piano di gestione dei rifiuti* (PGR) (pubblicazione 9.1998), del quale ne riprende le indicazioni concernenti gli aspetti relativi alla pianificazione del territorio.

Per quanto riguarda la coordinazione territoriale delle singole ubicazioni, la richiesta cantonale d'approvazione parziale della scheda, limitatamente a quattro ubicazioni, deve essere valutata alla luce delle esigenze odierne. L'articolo 17 dell'ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR), richiede a questo proposito la trascrizione da parte dei cantoni delle ubicazioni previste nei loro piani direttori. La medesima ordinanza impone (art. 51): "a partire dal momento in cui esiste il piano di gestione dei rifiuti ... i Cantoni possono autorizzare la sistemazione di una nuova discarica soltanto se quest'ultima figura nel piano di gestione dei rifiuti". Il PD a sua volta deve, oltre che stabilire le condizioni quadro e le finalità concettuali da osservare nel soddisfare le esigenze di smaltimento dei rifiuti, indicare i previsti impianti di smaltimento dei rifiuti, come pure i passi pianificatori necessari alla loro salvaguardia (Guida al Piano direttore, p. 58). In questo senso é auspicabile un trattamento parallelo nel PD di tutti gli impianti (esistenti e nuovi), per i quali sussistono delle relazioni di dipendenza (in Ticino, secondo il PGR il Sottoceneri e il Sopraceneri). A ciò vanno aggiunte le disposizioni dell'articolo 30e della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), che prevede l'obbligo di depositare i rifiuti in discarica.

Sulla base di quanto esposto, in conoscenza del contenuto della scheda 5.4 del 1° luglio 1998, considerate la situazione contingente nel Cantone, che indica la necessità a breve termine di garantire il deposito di materiali inerti conformemente alla OTR, e la volontà dichiarata da parte del Cantone medesimo di voler risolvere a livello globale e in tempi brevi la problematica dei rifiuti inerti, la richiesta del Cantone di un'approvazione parziale della scheda può essere ritenuta compatibile con gli obiettivi della pianificazione direttrice cantonale.

Al fine di assicurare una pianificazione cantonale dei rifiuti edili coerente e coordinata, si richiede al Cantone d'aggiornare il PGR e di completare il PD, conformemente alle esigenze indicate in questo capitolo, entro un termine di due anni dalla presente decisione.

*Le condizioni poste al contenuto materiale sono da ritenersi adempiute unitamente alle ubicazioni contenute nella richiesta del Cantone.*

### **2.3 Forma della scheda di coordinamento (testo e rappresentazione grafica)**

La scheda di coordinamento 5.4 comprende una parte di testo ed una rappresentazione grafica.

*Le condizioni poste alla forma sono da ritenersi adempiute.*

## **3 Risultato dell'esame e proposta di decisione**

Al termine dell'esame e delle consultazioni, l'ARE costata come la scheda di coordinamento 5.4 del Piano direttore del Cantone Ticino sia conforme agli scopi e ai principi della pianificazione del territorio e tenga debitamente conto dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini.

Sulla base della consultazione dei servizi federali (CAT) e dei Cantoni vicini, l'ARE propone quanto segue:

1. La scheda di coordinamento 5.4 del Piano direttore del Cantone Ticino è approvata, limitatamente alle seguenti ubicazioni:
  - 5.4.1 Stabio (cà del Boscat)
  - 5.4.3 Cadro 2 (Camparano)
  - 5.4.6 Mezzovico-Rivera (Petasio)
  - 5.4.10 Gnosca (Spineda)
2. Il Cantone procede, entro due anni dalla presente decisione, ad aggiornare il Piano di gestione dei rifiuti ed a completare la scheda 5.4 del Piano direttore.

Concludendo, ricordiamo come la decisione sulla legittimità e la verifica della conformità legale legate alla realizzazione d'interventi pianificatori previsti dalla scheda di coordinamento siano di competenza delle procedure specifiche e non facciano parte della presente procedura legata alla pianificazione direttrice.

L'ARE esprime la sua soddisfazione per la buona collaborazione avuta con le istanze cantonali. L'ARE e i servizi federali coinvolti nell'esame restano a completa disposizione del Cantone per eventuali domande o richieste.

UFFICIO FEDERALE DELLO  
SVILUPPO TERRITORIALE  
Il Direttore

Pierre-Alain Rumley